

UNITÀ	D'OFFERTA	SOCIOSANITARIA	CURE	INTERMEDIE	(EX
RESIDENZIALITÀ	POST	ACUTA)	PER	L'ANNO	2025

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede legale nel Comune di CARESANABLOT (VC) in Via Vercelli n. 23/A, CF 01645790021 / P.IVA 01645790021, nella persona del Sig. PAOLO CERRUTI, nato a VERCELLI (VC) il 05/02/1986 C.F. CRRPLA86B05L750R, in qualità di legale rappresentante, per l'unità d'offerta sociosanitaria Cure Intermedie EX Post Acute denominata VILLA DOSSEL - Post acuzie - 322002709.

PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie,

- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità post acuta,

- ha stabilito la tariffa giornaliera di € 123 con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi,

- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544,

	pari a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore; PREMESSO inoltre che la stipula del protocollo negoziale è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1. Oggetto Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R n. 3383/2015 e dai relativi aggiornamenti. Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate. Articolo 2. Posti messi a disposizione L'ente gestore mette a disposizione n. 10 posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto autorizzati con Autorizzazione n. 13 del 28/01/2008. Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il CUDES 322002709. Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore Il soggetto gestore:	
	2	

	processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare	
	l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;	
	k) comunica alla ATS e alla Regione l'eventuale cessazione dell'attività, con	
	preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell'assistenza	
	per tale periodo;	
	l) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di	
	pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e	
	sociosanitario regionale;	
	m) garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di	
	consumazione anticipata del budget e avvisa la ATS in caso di interruzione del	
	servizio per esaurimento del budget;	
	n) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del	
	servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità	
	produttiva al budget assegnato, fatte salve le speciali condizioni legate all'evento	
	epidemico.	
	Articolo 4. Obblighi della ATS	
	La ATS:	
	- riconosce al soggetto gestore la tariffa di € 123 giornalieri comprensiva di tutti i	
	servizi correlati al regime di ricovero, come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015, con	
	riferimento esclusivamente alle prestazioni correttamente rendicontate e validate nei	
	flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia;	
	- L'ATS eroga acconti mensili pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget,	
	considerando per i primi 4 mesi il budget sottoscritto nell'anno precedente,	
	aggiornato al budget definitivo dell'anno in corso previa sottoscrizione del contratto.	
	Nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget	
	4	

	Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di €	
	412.310,00 e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal	
	01/01/2025 al 31/12/2025.	
	Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore	
	remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.	
	Articolo 6. Durata del protocollo negoziale	
	Il presente protocollo ha validità dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025 ed è prorogato	
	sino alla stipula del nuovo protocollo negoziale per l'anno successivo. I rapporti	
	economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo)	
	sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo protocollo	
	negoziale, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico	
	massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del	
	budget dell'anno precedente.	
	Articolo 7. Controversie	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla	
	applicazione del presente protocollo è competente il Foro corrispondente alla sede	
	legale dell'ATS.	
	Articolo 8. Risoluzione	
	La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il	
	presente protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi	
	inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale	
	diffida.	
	Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali	
	Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato	
	o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere	
	6	

formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei

termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Articolo 10. Clausola risolutiva espressa

Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 dai relativi aggiornamenti.

Articolo 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del protocollo negoziale

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro in essere previa verifica dei requisiti soggettivi.

Il presente protocollo negoziale resta efficace sino al giorno in cui il soggetto subentrante e l'ATS avranno sottoscritto un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro nel protocollo negoziale in essere.

Il protocollo negoziale può essere risolto di diritto anche nel caso in cui ATS accerti:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento

